

ACCORDO PER IL POTENZIAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI UNGULATI NAZIONALE

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale , di seguito indicato "ISPRA", codice fiscale C.F. 10125211002, rappresentato dal Dott. Ettore Randi, Dirigente responsabile del CRA_16, con sede in Ozzano dell'Emilia, via Ca' Fornacetta, n° 9, (BO), su giusta delega Disposizione n. 551/DG del 09/03/2015.

E

LEGAMBIENTE onlus, con sede in via Salaria n. 403 – 00199 Roma, C.F. 80458470582, agli effetti del presente atto rappresentata da Vittorio Luigi Cogliati Dezza, nato a Roma il 16.08.1951, in qualità di presidente pro tempore

E

Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia), con sede in Roma, via Salaria 298/A, codice fiscale 97015310580, agli effetti del presente atto rappresentata da Gian Luca Dall'Olio, nato a San Secondo Parmense (PR), il 03/08/1948, in qualità di Presidente pro tempore.

E

Arci Caccia, con sede in Roma (00155), Largo Nino Franchellucci, 65, Codice Fiscale 97044280580, agli effetti del presente atto rappresentata da Osvaldo Veneziano nato a Roma, il 31 ottobre 1952, in qualità di presidente pro tempore.

E

ANUU Migratoristi - Associazione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, con sede a Bergamo (24122) in Via E. Baschenis, 11/C, Codice Fiscale 80031380167, agli effetti del presente atto rappresentata da Marco Castellani, nato a Milano, il 15/09/1961, in qualità di Presidente pro tempore.

PREMESSO CHE:

1. Con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM.

2. Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.
3. L’art. 7, comma 3 della L. 157/92 prevede che l’ISPRA abbia il compito di “censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome”.
4. L’ISPRA, quale ente pubblico, tra i propri compiti istituzionali, gestisce la banca dati ungulati dove vengono raccolte tutte le informazioni relative alla distribuzione, consistenza, *status* e prelievo degli ungulati selvatici e produce rapporti periodici su tali argomenti di interesse anche comunitario.
5. Legambiente onlus, è la più diffusa associazione ambientalista in Italia, con 20 sedi regionali e centinaia di circoli territoriali, è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresenta il Comitato Nazionale UNEP per l’Italia, è membro dell’EEB - European Environmental Bureau, dell’IUCN – World Conservation Union, della CIPRA – Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, della Federparchi Europarc Italia - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e dell’FSC Italia – Forest Stewardship Council, ed è convinta da sempre che un nesso inscindibile leghi il progresso della scienza, di una scienza libera e responsabile, all’obiettivo di contrastare il degrado ambientale che minaccia gli equilibri ecologici e la biodiversità, colpisce la vita degli uomini di oggi, ipotoca il destino delle future generazioni e con tale approccio è attiva in

numerosi progetti nazionali e regionali per lo studio, la tutela e la conservazione della fauna in Italia.

6. La Federazione Italiana della Caccia, fondata nel 1900, riconosciuta dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968 e dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, è associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle Associazioni dei cacciatori in essa federate. È presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con 21 Associazioni Regionali, 103 Sezioni Provinciali e circa 7000 sezioni comunali rappresenta più del 50% dei cacciatori Italiani. La Federazione Italiana della Caccia non persegue scopi di lucro, promuove la caccia e tutela gli interessi dei cittadini cacciatori attivandosi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento della attività venatoria. Per tali fini la FIdC aderisce alle associazioni venatorie europee ed internazionali quali la FACE (Federazione Europea delle Associazioni per la Caccia e la Conservazione) che rappresenta 7 milioni di cacciatori europei, è membro dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e collabora con BirdLife International, e il CIC (Consiglio Internazionale per la Conservazione della fauna selvatica). La Federazione promuove, tutela e sostiene una moderna cultura della caccia, cultura tesa alla conservazione, all'uso razionale delle risorse naturali rinnovabili ed alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.
7. L'ARCI CACCIA ha come finalità la valorizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica attraverso la piena attuazione in senso regionalista della legge 157/92 e il suo sviluppo secondo la norma dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la Normativa Europea, la promozione dell'unità delle Associazioni venatorie e dei cacciatori che condividono questa prospettiva programmatica e impegnate nella gestione faunistico-venatoria. Per attuare le proprie finalità istituzionali, l'ARCI CACCIA organizza i cittadini che esercitano l'attività venatoria e le attività collegate; ne rappresenta gli interessi; organizza altresì tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo e recuperarlo. L'ARCI CACCIA vede negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nei Comprensori Alpini (CA) e negli altri istituti faunistici venatori e ambientali previsti dalle leggi gli strumenti fondamentali per una gestione sociale, democratica e partecipata del territorio agro-silvo-pastorale e per affermare un'attività venatoria sostenibile e popolare e un rapporto equilibrato tra caccia e bene naturale. E' impegnata a favorire l'alleanza con le categorie rappresentative presenti nel territorio e in particolare con quelle degli agricoltori e degli ambientalisti, nonché con le altre associazioni venatorie.

8. L'ANUU Migratoristi – Associazione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, è una delle principali Associazioni venatorie italiane, fondata il 29 marzo 1958 per lo studio delle specie migratorie e per la tutela e conservazione delle cacce tradizionali. È molto attiva a livello nazionale ed europeo, facendo parte di varie Associazioni europee ed internazionali quali FACE (Federazione delle Associazioni venatorie europee), AECT (Associazione Europea Cacce Tradizionali) e CIC (Consiglio Internazionale della Caccia). Ha tra i suoi scopi quello di garantire una gestione dell'attività venatoria impostata su basi scientifiche e su un corretto e sostenibile utilizzo delle diverse specie selvatiche. Studi ornitologici, scientifici, legislativi, informazione, comunicazione, azioni ambientali, rapporti con le Istituzioni, sono le principali linee guida che muovono l'ANUU Migratoristi al fine di una promozione dei molteplici aspetti culturali e tradizionali legati all'attività venatoria e una gestione moderna delle diverse forme di caccia, che tutte devono essere garantite nel loro corretto esercizio per un prelievo venatorio compatibile con la conservazione delle risorse naturali rinnovabili nello spirito del principio informatore della Caccia sostenibile, voluto dal Consiglio d'Europa.
9. L'accordo è finalizzato all'aggiornamento della Banca Dati Ungulati Nazionale nel comune interesse di tutte le Parti contraenti, ad incrementare le conoscenze disponibili sulla fauna selvatica in Italia e a migliorare gli interventi di gestione e conservazione degli Ungulati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Obiettivo del presente accordo è la raccolta e l'inserimento dei dati cartografici e numerici relativi allo status, distribuzione, consistenza, prelievo e controllo numerico degli Ungulati selvatici in Italia, finalizzati all'implementazione ed all'aggiornamento della Banca dati Ungulati Nazionale.

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Ciascuna delle parti sottoscritte, per quanto di rispettiva competenza, a titolo gratuito, si impegna a collaborare con continuità per l'aggiornamento della Banca Dati Ungulati Nazionale (BDU). A tale

scopo ISPRA mette a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e la propria banca dati al fine di realizzare il progetto.

ISPRA parteciperà, per il tramite del responsabile scientifico del presente Accordo, al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8, composto anche dei referenti delle altre Parti.

Nel corso delle riunioni del Comitato di coordinamento vengono pianificate e organizzate le attività di reperimento delle informazioni, popolamento della banca dati e di pubblicazione dei report di aggiornamento della BDU.

Obiettivi specifici dell'Accordo sono:

1. organizzare la raccolta dei dati relativi alla consistenza, prelievo, distribuzione, gestione e conservazione delle popolazioni degli Ungulati selvatici in Italia (cervidi, bovidi e cinghiale);
2. raccogliere informazioni sui danni causati dagli Ungulati alle attività antropiche;
3. Raccogliere informazioni sulle patologie relative agli ungulati selvatici;
4. aggiornare la cartografia digitale relativa alla gestione degli Ungulati (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini, distretti di gestione degli ungulati, aree di caccia del Cinghiale, aree protette, istituti previsti dalla LN 157/92);
5. assicurare inserimento e aggiornamento delle informazioni raccolte nella BDU gestita dall'ISPRA;
6. pubblicare report periodici sulla gestione degli ungulati;
7. Promuovere convegni, seminari, incontri culturali con tematiche ambientali, nonché attività di approfondimento sui temi relativi alla gestione degli Ungulati più in generale sulla conservazione e gestione della fauna selvatica, aperte a vari settori della società, con una ricaduta territoriale di livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell'accordo)

Il presente Accordo ha durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

ART. 5

(Costi)

Il presente Accordo è a titolo gratuito tra le Parti.

ART. 6

(Nomina dei responsabili dell'accordo)

Le Parti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile dell'Accordo.

ART. 7

(Comitato di coordinamento)

I Soggetti firmatari si impegnano a costituire, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato di coordinamento, composto da un membro per ciascuna Parte contraente, con funzioni tecnico operative e di indirizzo, per l'effettiva attuazione degli impegni sottoscritti, composto da membri delegati da ciascuno di essi, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra i Soggetti stessi.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati in particolare nel precedente art. 3 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi cronoprogrammi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Al fine di facilitare la partecipazione è ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che i partecipanti, non presenti in sede di riunione, possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà altresì a definire le modalità del proprio funzionamento.

ART. 8

(Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione del presente Accordo le seguenti attività:

Compiti ISPRA:

- gestione informatica BDU;
- raccolta informazioni gestione Ungulati selvatici;
- inserimento dati nella BDU;
- accesso ai dati raggruppati della BDU tramite portali SINAnet, Network Nazionale Biodiversità e BioCASE;
- analisi statistica e cartografica dei dati inseriti;
- pubblicazione report periodici in formato digitale (.pdf);
- partecipazione ad attività formative per il corretto coinvolgimento dei volontari;
- promozione convegni ed eventi divulgativi sulla gestione degli Ungulati in Italia.

Compiti Legambiente, Arcicaccia, Federcaccia, ANUU Migratoristi:

- organizzazione attività formative per il corretto coinvolgimento dei volontari;

- collaborazione per la raccolta informazioni sulla gestione degli Ungulati selvatici;
- collaborazione nella raccolta dati cartografici (cartacei e digitali) sulla gestione degli Ungulati selvatici;
- inserimento dati, anche a distanza con accesso on line alla BDU;
- promozione convegni ed eventi divulgativi sulla gestione degli Ungulati in Italia.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 12

(Riservatezza – proprietà ed utilizzazione dei risultati)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle Pubbliche amministrazioni quanto all'ISPRA, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

ART. 11

(Recesso)

I Soggetti firmatari possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, ovvero per tramite pec.

ART. 12

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle Parti che sottoscrivono l'atto che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti sottoscritte eleggono i rispettivi domicili:

ISPRA, via Vitaliano Brancati 48, 00144 ROMA

LEGAMBIENTE onlus, via Salaria 403, 00199 ROMA

FEDERCACCIA, via Salaria 298/a, 00199 ROMA

ARCICACCIA, Largo Nino Franchellucci 65, 00155 ROMA

ANUU Migratoristi, via Evaristo Baschenis 11/c, 24122 BERGAMO

Roma, lì

Per ISPRA
Ettore Randi

Per Federcaccia
Gian Luca Dall'Olio

Per Arcicaccia
Osvaldo Veneziano

Per Legambiente
Vittorio Luigi Cogliati Dezza

Per ANUU Migratoristi
Marco Castellani
